



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE ANAGRAFICO DI VIA MERAVIGLI  
9/B MILANO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO "SALONE DEL FUTURO"**

**CIG 814786895F - CUP E49H19000360005**

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

**I^ TRANCHE**

**DOMANDA 1**

In riferimento all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" punto 4), chiediamo se è possibile inserire un'ulteriore opzione per i Progettisti indicati dal concorrente in quanto non rientrano né nell'istituto dell'avvalimento né come subappaltatori.

**RISPOSTA 1**

*Il disciplinare di gara prevede che il servizio di progettazione esecutiva possa essere affidato (nel caso di imprese attestata per la sola esecuzione o di imprese che, pur essendo in possesso di SOA per progettazione e costruzione, non posseggono i requisiti richiesti in capo al proprio staff tecnico) a professionisti esterni, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, necessariamente tramite una delle seguenti modalità: ricorrendo*

- *ad associazioni temporanee con il/i progettista/i;*
- *al subappalto del servizio di progettazione;*
- *all'istituto dell'avvalimento.*

**DOMANDA 2**

Non configurandosi i servizi di progettazione nel subappalto, chiediamo se è possibile indicare i progettisti esterni quali professionisti incaricati dal concorrente per l'esecuzione della progettazione, come previsto dall'art. 92, comma 6 del D.P.R. 207/2010 " I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione...".

## **RISPOSTA 2**

*Si veda la risposta al quesito n. 1.*

*La stazione appaltante, considerando che la progettazione esecutiva costituisce una prestazione secondaria e totalmente scorporabile dalla principale, ha valutato di poterla considerare subappaltabile al 100% a professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal bando nei casi in cui l'impresa esecutrice non possieda al suo interno progettisti qualificati a norma del bando, salvo il rispetto del limite del 40% al subappalto riferito all'importo complessivo del contratto.*

Milano, 06/02/2020

Il Responsabile del procedimento

(Giovanni Pellegrinelli)

*f.to digitalmente*